

MASSIMA

Cassazione civile sez. lav. - 08/04/2021, n. 9370

Interruzione del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo ma da quando la parte ne ha avuto conoscenza legale

In caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi della l. Fall., art. 43, comma 3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2021, 9 aprile